

AREE ATTEZZATE CON IMPIANTI IGIENICO SANITARI PER IL TURISMO ITINERANTE

INTRODUZIONE DESCRITTIVA

1) Intenti e destinatari

ANTERA SRL è impegnata, dal 1983, nella ricerca delle soluzioni dedite alle problematiche derivanti dall'inquinamento ambientale. Oltre alle situazioni che trattano esclusivamente il processo di trattamento delle acque di scarico (Waste-Water), come gli impianti di depurazione biomeccanici e gli impianti di prima pioggia, ANTERA SRL ha affrontato la problematica che interessa lo scarico degli automezzi costruiti per il turismo itinerante e dotati di wc a bordo (autocaravan ed autobus turistici). Per tale scopo è stato redatto il presente abaco all'interno del quale si mira a dare un concreto supporto agli operatori del settore turistico nazionale. Tale strumento ha il compito di costituire una comoda guida per la realizzazione di aree attrezzate per il turismo itinerante in quanto vengono messe a disposizione del fruitore le nostre consolidate esperienze. Sarà ns. cura, nel caso se ne ravvisi la necessità, fornirVi la nostra capacità per l'eventuale progettazione, la nostra attività per la realizzazione e fornitura di "impianti chiavi in mano".

Il fenomeno dell'open air, è in continua espansione ed un numero sempre più crescente di camperisti italiani e stranieri circola sulle strade nazionali alla ricerca di un turismo legato alla cultura, alla natura, all'artigianato locale ed all'enogastronomia. Il conseguente indotto economico per i Comuni e per gli Esercizi Commerciali situati sul territorio è sempre più tangibile.

Con la realizzazione delle Aree di Sosta le Amministrazioni Comunali hanno, quindi, la concreta opportunità per sviluppare politiche atte all'accoglienza turistica ben strutturata ed ordinata. Realizzando quanto descritto, con ubicazioni integrate perfettamente sul territorio, godranno di sicuri benefici per la propria economia locale.

2) Analisi del turismo itinerante

E' statisticamente provato che il popolo dei camperisti italiani ha ormai raggiunto la ragguardevole soglia dei 2.000.000 di persone. Si può, con buona approssimazione, stimare in 500.000 il numero di persone straniere che visitano, a bordo dei propri autocaravan, annualmente la nostra nazione. Ne consegue che circa 650.000 automezzi (autocaravan, roulotte) all'anno circolano nel nostro paese. E' stato provato che un equipaggio, mediamente, utilizza il proprio automezzo 15 volte all'anno per un totale di 51 giorni per un computo di € 10/giorno. Ne risulta che il "movimento economico" indotto dal turismo itinerante produce un ricavo totale di € 33.150.000,00/anno

Questi interessanti dati, già con costante crescita, spingono le Amministrazioni Locali ed i privati ad investire nella realizzazione di aree di sosta ben attrezzate. Sarà opportuno sempre tenere in considerazione l'ubicazione di dette Aree in quanto la loro perfetta integrazione nel territorio comunale costituisce non solo struttura ricreativa ma anche elemento di decoro urbanistico.

3) Le Aree di sosta

Un autocaravan correttamente gestito ha una autonomia igienica massima di tre giorni; è necessario che i "servizi igienico-sanitari", dotati di un pozzetto autopulente per lo scarico delle acque nere, siano a disposizione con soddisfacente frequenza chilometrica. Il regolamento del Codice della Strada, in osservanza all'esigenza sopra descritta, contempla tre tipologie di strutture appositamente segnalate da segnaletica verticale:

Camper service; Aree attrezzate; Punti di Sosta.

- Camper service

Sono strutture nelle quali è presente un "pozzetto autopulente" per lo scarico delle acque reflue dei wc situati a bordo dei caravan. Il Pozzetto è collegato ad idonei impianti di smaltimento o, nel caso sia disponibile, alla normale rete fognaria.

Secondo la scelta del titolare del Camper Service possono funzionare con o senza gettoniera, Sono presenti "prese di acqua potabile" e "prese di corrente". Nel Camper Service non è possibile sostare più del tempo necessario alle funzioni predette.

- Area attrezzata

Sono strutture dove è possibile parcheggiare e sostare per una o più notti. Dispone del sistema di scarico con pozzetto autopulente sopra descritto, illuminazione notturna, servizi, aree picnic, eventuali giochi per bambini, cassonetti con raccolta differenziata, ed altri servizi vari. Spesso, in tali strutture sono presenti centri di informazione turistica. Sono allestite da Comuni, Enti pubblici o privati.

- Punti sosta

Sono strutture con parcheggio per sosta e pernottamento. Sono prive di altri servizi.

4) Riferimenti normativi.

Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92, modificato dal DPR 610/96) definisce i criteri sostanziali:

le acque chiare e scure dei rifiuti organici possono essere unicamente scaricate negli appositi pozzetti autopulenti (anche per mezzi con impianti interni di

raccolta), situati lungo le strade, nelle idonee e predisposte aree attrezzate, dando facoltà di stabilire tariffe per l'utilizzo.

Nell'Art. 378 del medesimo regolamento si stabiliscono i requisiti degli impianti igienico sanitari per la raccolta dei residui organici, imponendo l'uso dei pozzetti autopulenti nei quali è possibile scaricare ecologicamente le acque reflue.

I pozzetti autopulenti sono obbligatori quindi per campeggi, aree attrezzate, per le aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, nonché officine di assistenza meccanica con superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq.

Inoltre proprietari o gestori di campeggi e di aree di parcheggio dotati di impianti igienico sanitari, hanno l'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito.

L'Art. 185 comma 6, commina una specifica sanzione in caso di violazione delle disposizioni dettate in materia.

-Sinossi della normativa

Regione Abruzzo

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 162 del 28-12-1998

Norme regolamentari del turismo itinerante

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città

E' consentita la sosta per un periodo massimo di tre giorni salvo deroghe di cui al Regolamento comunale.

Zona delimitata da siepi ed alberature. Deve essere indicata da appositi segnali stradali

La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 gg. consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

La Regione può concedere contributi in conto capitale ai Comuni (max 50% spesa ammessa sino a circa € 10.000,00).

Legge Regionale n. 16 del 23-10-2003

Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta

I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite "aree di sosta" al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.

Inserimento delle mini-aree di sosta tra le strutture campeggistiche.

Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le

altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi.

Le aree devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".

Tariffe stabilite dal Comune che provvede alla vigilanza.

Esiste il divieto di sosta campeggistica al di fuori dei campeggi e delle aree di sosta.

E' ammessa la permanenza nelle aree di sosta per non più di cinque giorni.

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 162 del 28-12-1998

Norme regolamentari del turismo itinerante

Ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 48 del 23-03-2000

Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri..etc

La Regione incentiva le attività turistiche anche con interventi idonei alla realizzazione di aree verdi attrezzate per il turismo itinerante.

Sono previsti fondi per contributi in conto capitale ai Comuni (max 50% spesa ritenuta ammissibile) per interventi nel settore del turismo itinerante, indicati nelle leggi regionali finanziare dal 2001 in poi.

Regione Calabria

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986

Ricezione turistica all'aperto

E' vietato campeggiare e/o soggiornare in aree non autorizzate nonché sugli arenili.

E' possibile sostare per un pernottamento nei luoghi non vietati.

E' possibile pernottare in aree segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi.

Le aree di sosta possono essere organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta

Requisiti minimi delle aree:

presa d'acqua;

vuotatoio per wc chimici dotati di getto di lancia;

3 contenitori per rifiuti, portata 100 lt ciascuno

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986

Ricezione turistica all'aria aperta

E' vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all' uopo autorizzati ai sensi della legge, ad eccezione dei seguenti casi:

E' permessa la sosta di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti; soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986

Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri -

Sono previste aree di sosta nei Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Legge Regionale n. 4 del 19-03-1999

Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna-

La Regione, per valorizzare il patrimonio delle aree montane, favorisce la realizzazione di aree di sosta.

Regione Campania

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 13 del 26-03-1993

Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 15-03-1984

Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività , integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante rurale ed escursionistico.

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 35 del 27-06-1987

Piano Urbanistico territoriale dell'area Sorrentino Amalfitana

Autorizzazione alla realizzazione delle aree di sosta.

Legge Regionale n. 13 del 26-03-1993

Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta

Istituzioni e caratteristiche delle aree di sosta.

Regione Emilia Romagna

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 16 del 28-07-2004

Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità

I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree.

I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

Regione Friuli Venezia Giulia

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 2 del 16-01-2002

Disciplina organica del turismo

La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

La sosta di autocaravan e caravan nelle aree e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia. Non sono previsti finanziamenti per i Comuni.

I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate .

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 2 del 16-01-2002

Disciplina organica del turismo

La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 2 del 22-02-2000

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione

L'articolo 6, comma 132 della Legge finanziaria regionale riconosce l'importanza della revisione delle norme concernenti la ricettività alberghiera ed extra – alberghiera, ma anche la regolamentazione del turismo itinerante.

Regione Lazio

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 59 del 03-05-1985

Disciplina dei complessi ricettivi campeggiastici

Sono aree di sosta temporanea gli spiazzi per i quali non sono prescritte attrezzature proprie di villaggi e campeggi, per consentire al singolo utente fornito di tenda o di caravan la sosta per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore.

Massimo 6 piazzole, 1 wc, 1 punto acqua e raccolta rifiuti.

Le aree di sosta sono contrassegnate con una stella.

La classifica è obbligatoria e viene attribuita dal comune competente contestualmente all'atto di autorizzazione all'esercizio.

Per i requisiti rinvio al regolamento di attuazione.

Legge Regionale n. 54 del 13-12-1996

Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti

Requisiti minimi delle aree :

a) pozzetto di scarico autopulente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) toponomastica della città ;

f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscono la massima permeabilità possibile.

Deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e che deve essere indicata con apposito segnale stradale.

L'ingresso deve essere custodito.

Il periodo di permanenza massima nell'area e di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 54 del 13-12-1996

Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 16 del 13-02-1987

Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti

Al fine di tutelare l'ambiente preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi.

Legge Regionale n. 32 del 29-07-1991

Istituzione della strada dei santuari francescani

Curiosità e particolare esigenza legislativa hanno determinato l'approvazione di una legge che prevede il recupero ambientale e paesaggistico delle aree collegate al percorso religioso anche con la creazione di aree di sosta.

Regione Liguria

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 18 del 29-05-1998

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle Leggi Regionali 4-03-1982 n. 11 e 25 Maggio 1992 n. 13

I Comuni istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati.

Requisiti minimi delle aree:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città.

L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

Permanenza massima nell'area: 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi.

Sono previsti contributi in conto capitale per la realizzazione, miglioramento e ristrutturazione aree di sosta.

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 18 del 29-05-1998

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle Leggi Regionali 4-03-1982 n. 11 e 25 Maggio 1992 n. 13

La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati.

Regione Marche

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 31 del 23-07-1996

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22 ottobre 1994, n. 42

I Comuni istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.

Requisiti minimi delle aree:

- a) pozzetto di scarico;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) toponomastica della città .

L' area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l' apposito segnale stradale.

L' ingresso e l' uscita devono essere regolamentati.

Il periodo di permanenza massima nell'area è di 48 ore consecutive.

I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, anche per ristrutturazione o ampliamento di precedente area.

Legge Regionale n. 23 del 31-08-1999

Disciplina dei campeggi

Istituzione dei campeggi "di transito" classificati con una stella e destinati alla clientela che pratica turismo itinerante.

Obbligatorietà per i nuovi campeggi di prevedere aree di sosta..

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 31 del 23-07-1996

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22ottobre 1994, n. 42

La Regione, ai fini della promozione del turismo all' aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.

Regione Lombardia

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Leggi Regionali n. 7 del 13-04-2001

Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada.

Permanenza massima nell'area: quarantotto ore consecutive.

Requisiti dell'area :

-dotazioni previste dal Codice della Strada.

Regione Molise

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 5 del 21-03-2001

Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta

Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, provviste di attrezzature igienico-sanitarie di uso comune, con un minimo di 5 ed un massimo di 50 piazzole destinate alla sosta, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi, anche con bus.

Requisiti minimi:

Le aree di sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti devono avere una superficie non superiore a mq. 10.000.

Nelle aree di sosta e parcheggio, pubblico o privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri.

La permanenza massima nell'area è stabilita per un periodo non superiore alle 72 ore.

Non sono previsti contributi ai Comuni.

Regione Piemonte

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 46 del 30-08-1984

Adeguamento delle Leggi Regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 31 dicembre 1981, n. 59 (Classificazione delle aziende alberghiere) e delle Leggi Regionali 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 per il turismo

Mini aree di sosta:

aree con un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

Requisiti minimi delle aree:

- a) ampiezza non inferiore ai duemila metri quadrati e non superiore ai quattromila metri quadrati;
 - b) la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia deve essere minimo di centoventi metri quadrati.
 - c) due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
 - d) illuminazione collegata alla rete pubblica;
 - e) impianto per l' allacciamento per l' energia ad uso privato;
 - f) struttura coperta polivalente, anche idonea all' attività lavorativa e di animazione, con collegamenti alla rete di energia elettrica;
-
- g) contenitori per rifiuti solidi urbani all' interno dell' area e all' esterno, idonei all' asporto operato dal servizio pubblico di raccolta;
 - h) cabina telefonica;
 - i) area giochi attrezzata.

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 27 del 15-05-1987

Programmazione ed interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica

Sono ammessi – per Comuni, Comunità montane, Province, Consorzi - interventi finanziari regionali per la costruzione, ampliamento e miglioramento di mini aree di sosta (max 50% spesa ammessa). Ma anche per l'acquisto di aree.

Regione Puglia

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 29 del 03-10-1986



Classificazione della ricezione turistica all' aperto (abrogata con Legge Regionale n. 11 del 11-02-1999)

Nei Comuni sprovvisti di campeggi e villaggi turistici possono essere autorizzate mini aree di sosta, con un massimo di venti piazzole e nel rispetto, comunque, di tutte le norme igienico – sanitarie vigenti, quale supporto del turismo campeggistico ed itinerante, escursionistico e rurale.

Sono classificate con una stella.

Legge Regionale n. 11 del 11-02-1999

Disciplina delle strutture ricettive

Requisiti delle aree :

delimitate, con segnaletica recante il numero delle piazzole (massimo 15) con la scritta “area comunale di sosta campeggistica”

sosta massima per 5 giorni

in carenza dei requisiti igienico sanitario la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi

annualmente il Sindaco con ordinanza indica le aree di divieto di sosta e di quelle autorizzate

le tariffe minime sono stabilite dal Comune

al di fuori delle aree di sosta non è consentita alcuna forma di sosta campeggistica; devono possedere i requisiti minimi per i campeggi ad una stella

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 19 del 24-07-1997

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia

Mini aree di sosta:

strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

Possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.

Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

Legge Regionale n. 11 del 11-02-1999

Disciplina delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro

Al fine di salvaguardare l'ambiente i Comuni sono obbligati ad individuare apposite aree di sosta.

Definizione e caratteristiche delle aree di sosta.

Regione Sardegna

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 22 del 14-05-1984

Norme per la classificazione delle aziende ricettive

Mini aree di sosta:

Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

Regione Sicilia

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 10 del 15-09-2005

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia

Istituzione carta dei diritti del turista.

La Regione ed i Comuni possono provvedere all'assegnazione di apposite aree da destinare all'accoglienza dei camper" camper service ", classificate come verde attrezzato.

Per i requisiti si fa rinvio ad apposito decreto dell'Assessore al turismo.

Legge Regionale n. 13 del 06-02-2006

Riproposizione di norme in materia di turismo

Aree di sosta:

I Comuni sprovvisti di campeggi possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree.

I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

Il periodo di permanenza massima nell'area è di ventiquattro ore.

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 10 del 15-09-2005

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti

Istituzione carta dei diritti del turista.

Informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;

Al fine di incentivare il turismo itinerante, la Regione ed i comuni, d'intesa con le amministrazioni locali e le associazioni di camperisti, possono provvedere all'assegnazione di apposite aree da destinare all'accoglienza dei camper.

Regione Toscana

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 83 del 12-11-1997

Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive

Aree di sosta :

le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

Possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

È vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

Il periodo di permanenza massima nell'area è di settantadue ore.

Provincia Autonoma di Trento

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 33 del 13-12-1990

Disciplina della ricezione turistica all'aperto

A supporto del turismo itinerante la sosta di caravan è consentita, purché non eccedente le quarantotto ore, in aree apposite individuate ed attrezzate dai Comuni che potranno disporre anche in ordine alle relative tariffe.

Consente la sosta di autocaravan sulle strade a motore spento, purché non occupi spazio superiore al proprio ingombro.

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 33 del 13-12-1990

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provincialietc

Riconoscimento delle aree di sosta quale supporto del turismo itinerante.

Altre norme di riferimento

Legge Regionale n. 3 del 11-03-2005

Disposizione in materia di turismo, etc

Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al Comune, è consentito al gestore dei campeggi l'attivazione di spazi adibiti a sosta camper.

Legge Regionale n. 1 del 19-02-2002

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica

In attesa del riordino della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente sono dettate disposizioni per la prima applicazione di disposizioni relative alla protezione delle acque e del trattamento delle acque reflue urbane.

Il piano provinciale di risanamento delle acque detta inoltre le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan e caravan; stabilisce gli obblighi ed i criteri tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti igienico sanitari anche nelle aree di sosta e nei campeggi.

Regione Umbria

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 8 del 14-03-1994

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghiere all'aria aperta

Mini aree di sosta: le aree che, realizzate da enti locali e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di trenta piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche.

Le mini aree di sosta sono classificate ad una stella .

La stessa legge elenca le caratteristiche tecniche e lo strutture di cui devono essere munite.

Regione Valle d'Aosta

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Leggi n. 1 del 20-01-2005 e 31 del 05-12-2005

Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto. modifiche alla Legge Regionale n. 8 del 24-06-2002 che abrogava la precedente Legge Regionale n. 34 del 22-07-1980

I parchi di campeggio sono aree appositamente attrezzate per la sosta o il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di propri mezzi di soggiorno mobili costituiti da tende, carrelli tende e veicoli, o rimorchi di veicoli, attrezzati a uso abitazione provvisoria (roulottes, autocaravans, campers e consimili).

E' tassativamente vietata qualsiasi forma di sosta o soggiorno in tende, anche per periodi inferiori alle 24 ore.

La sosta dei veicoli o rimorchi, come sopra definiti, al di fuori dei complessi medesimi è consentita limitatamente alle sole ore diurne.

I Comuni individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan.

Le aree di sosta devono essere indicate da appositi segnali stradali.

I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi adottano provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan.

Viene definito che cosa si intende per campeggiare.

Norme sul turismo itinerante

Legge Regionale n. 1 del 20-01-2005

Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto. modifiche alla Legge Regionale n. 8 del 24-06-2002 che abrogava la precedente Legge Regionale n. 34 del 22-07-1980

Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

Regione Veneto

Definizione e requisiti minimi delle aree di sosta:

Legge Regionale n. 33 del 04-11-2002

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

Aree di sosta:

I Comuni possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

Requisiti minimi delle aree:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

Il periodo di permanenza massima nell'area è di quarantotto ore consecutive.

I Comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.

Sono previsti contributi regionali in conto capitale ai Comuni nella misura massima del 50% della spesa ammessa, escluso acquisto area sino a € 15.000,00.

4) Aspetti economici. Finanziamenti

Dal 2001 è in vigore una Legge Quadro del Turismo Italiano (L. 135 del 29/03/01). L'Art. 5 della suddetta regolamenta la promozione dei Sistemi Turistici Locali (S.T.L.) da parte dei comuni e delle imprese riconosciute dalle Regioni, con sostenimento finanziario dalle medesime e dai fondi previsti, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e intersettoriali. Gli S.T.L. debbono caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali paesaggistici e attrazioni turistiche, incluso prodotti enogastronomici tipici e artigianato.

- Leggi Regionali.

Il quadro legislativo relativo alle aree di sosta non si presenta ancora molto limpido, con una notevole eterogeneità tra regione e regione, dove alcune dimostrano una interessante sensibilità nei confronti del turismo open air con contribuzioni interessanti a copertura anche del 50% di spesa e di acquisto di zone preposte. Vista quindi la mutevole caratterizzazione si consiglia di contattare localmente gli organi preposti.

AREA DI SOSTA CAMPER	
DOTAZIONE MINIMA DI UN'AREA CAMPER	DOTAZIONE IDEALE DI UN'AREA CAMPER
<ul style="list-style-type: none"> - Piazzola per carico e scarico acque collegata all'acquedotto e con idonea gestione degli scarichi - Piazzole per la sosta di dimensione minima 6,00x4,00 m - Strada di manovra con ampiezza minima di 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi igienici anche per disabili - Lavelli separati per stoviglie e indumenti - Area comune preferibilmente coperta dotata di tavoli e panche - Area attrezzata grill - Box doccia con acqua calda



<ul style="list-style-type: none">- Area delimitata per raccolta differenziata rifiuti- Delimitazione con recinzione dell'area- Idonea cartellonistica anche per informazioni turistiche	<ul style="list-style-type: none">- Locale predisposto quale ufficio informazioni e accettazione
---	---

GESTIONE DI UN'AREA CAMPER

Esporre su appositi cartelli il regolamento, meglio in diverse lingue, dove riportare le indicazioni principali:

- **Durata massima del periodo di sosta.**
- **Costo giornaliero della sosta.**
- **Orari di entrata e uscita incluso il periodo di vigilanza dell'area.**

Includere i divieti:

- **Divieto di scarico di liquidi e solidi di qualsiasi genere al di fuori degli appositi siti predisposti.**
- **Divieto di accendere fuochi liberi al di fuori delle eventuali aree predisposte.**
- **Divieto di attività rumorose nelle ore di riposo.**
- **Divieto di introduzioni di animali se non al guinzaglio.**

Obblighi di Ordine Pubblico e Fiscale

- **Registrazione di ogni equipaggio sulle apposite schede di notifica per la Questura.**
- **Registrazione delle presenze sugli appositi modelli ISTAT**
- **Rilascio della ricevuta fiscale per il pagamento della sosta.**